


**Associazione Nazionale Comuni Italiani
CALABRIA**



REGOLAMENTO

**ASSEMBLEA CONGRESSUALE REGIONALE
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DI ANCI CALABRIA**

INDICE

Art. 1	Convocazione dell'Assemblea Congressuale	Pag. 3
Art. 2	Partecipazione all'Assemblea Congressuale	Pag. 3
Art. 3	Presidenza dell'Assemblea e Commissione Verifica di poteri	Pag. 4
Art. 4	Validità Assemblea Congressuale	Pag. 4
Art. 5	Il Presidente ed il Consiglio Regionale di ANCI Calabria	Pag. 4
Art. 6	Norme finali	Pag. 5

Articolo 1

Convocazione dell'Assemblea Congressuale

- 1.1. L'Assemblea Congressuale Regionale di cui all'articolo 6 dello Statuto di ANCI Calabria è convocata con la cadenza e le formalità previste dagli artt. 9 e 10 dello Statuto Nazionale.
- 1.2. La convocazione dell'Assemblea Congressuale è disposta per mezzo di avviso trasmesso mediante posta elettronica certificata, almeno 30 giorni (art. 10 Statuto Nazionale) prima della data fissata per la riunione contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'orario di convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, come stabiliti con deliberazione assunta dal Consiglio Regionale. In caso di urgenza, previa deliberazione del Consiglio Regionale, il termine è ridotto della metà.
- 1.3. Nell'invito deve essere precisata l'ora nella quale l'Assemblea, ove occorra, passa in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima, a distanza di almeno un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione.
- 1.4. Lo Statuto dell'Associazione, il presente Regolamento e altri documenti utili per il migliore svolgimento dell'Assemblea Congressuale sono resi disponibili sul sito istituzionale dell'Anci Calabria, e ciò deve essere indicato nella lettera di convocazione inviata ai Comuni associati del territorio.
- 1.5. L'avviso di convocazione a firma del Presidente, o di chi ne esercita le funzioni, dell'ANCI Regionale è inviato con mail pec a tutti i Comuni Soci ANCI Calabria, e per conoscenza al Presidente, al Segretario Generale e al Responsabile Area Coordinamento Associazioni Regionali dell'ANCI Nazionale e ai componenti degli organi regionali.
- 1.6. L'Assemblea Congressuale Regionale, con nota prot. n. 11 del 09.01.2023 (lettera di convocazione dopo decisione Consiglio Regionale del 6 e 22 dic. 2022), è stata convocata per il giorno 10 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 6 e con le formalità di cui agli articoli 9 e 10 (commi 1 e 2) dello Statuto Nazionale.
- 1.7. Le deliberazioni assunte in sede di Assemblea Congressuale sono verbalizzate da notaio.

Articolo 2

Partecipazione all'Assemblea Congressuale

- 2.1. Ogni Comune associato, in regola con il pagamento delle quote associative e riconosciuto tale dall'ANCI, è rappresentato dal Sindaco o, con formale delega di questo, da un Assessore o da un Consigliere comunale del rispettivo Comune.
- 2.2. Il Sindaco o il rappresentante legale del Comune associato può delegare il Sindaco, o suo delegato, di un altro Comune associato, nel rispetto dei requisiti di cui al primo comma.
- 2.3. Ogni Sindaco o rappresentante legale del Comune associato legittimamente titolato a partecipare all'Assemblea Congressuale può essere destinatario di due sole deleghe da parte di altri associati legittimamente titolati a partecipare all'Assemblea, impediti ad intervenire.
- 2.4. I Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, componenti di diritto dell'Assemblea congressuale, impossibilitati a partecipare delegano un amministratore del proprio Comune.

Art. 3

Presidenza dell'Assemblea e Commissione Verifica dei Poteri

- 3.1. L'Assemblea è aperta dal Presidente uscente, o facente funzioni, dell'Associazione Regionale ed è presieduta, su sua proposta, da un **Presidente** eletto direttamente dall'Assemblea nel proprio seno all'inizio dei lavori.
- 3.2. Il Presidente dell'Assemblea è coadiuvato, oltre che dal Presidente uscente dell'Associazione Regionale, da uno o più vice Presidenti e da due Segretari, scelti dall'Assemblea Congressuale, su proposta del Presidente dell'Assemblea.
- 3.3. L'Assemblea, su proposta del Presidente della stessa, elegge tra i propri componenti la **Commissione verifica dei poteri**, composta da tre membri anche con funzione di scrutatori che eleggono nel proprio seno un Presidente. Essa assume altresì la funzione di Commissione elettorale. La Commissione viene assistita dal Segretario di ANCI Calabria e dal rappresentante dell'ANCI Nazionale, se presente.

Articolo 4

Validità Assemblea Congressuale

- 4.1. L'Assemblea Congressuale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Comuni soci aventi titolo a partecipare, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto ANCI Calabria e dell'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento.
- 4.2. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora dall'orario fissato per la prima, l'Assemblea Congressuale è valida qualunque sia il numero degli enti associati intervenuti. Ai fini del conteggio delle presenze, si tiene conto anche delle deleghe effettive.
- 4.3. L'Assemblea Congressuale approva in apertura il Regolamento per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 5

Il Presidente ed il Consiglio Regionale di ANCI Calabria

- 5.1. Può essere eletto alla carica di Presidente dell'Associazione chi possieda i requisiti e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 dello Statuto di ANCI Calabria.
- 5.2. L'Assemblea, oltre agli adempimenti previsti dallo Statuto, su proposta del Presidente dell'Assemblea, sentito l'Ufficio di Presidenza, stabilisce l'ora delle votazioni, il periodo a disposizione per le operazioni elettorali e il termine entro il quale andranno presentate le eventuali candidature.
- 5.3. All'ora stabilita si procede all'elezione del Presidente e del Consiglio Regionale di ANCI Calabria.
- 5.4. L'elezione del Presidente avviene su candidatura proposta dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, se ciò risulta possibile ad esito delle consultazioni dei membri dell'Assemblea Congressuale. In caso positivo il Presidente è eletto all'unanimità con voto palese dei partecipanti al voto; altrimenti si rende necessaria la presentazione di candidature alla carica di Presidente dell'Associazione regionale, nei termini di orario indicati dal Presidente dell'Assemblea, a condizione che ognuna di esse sia presentata da un numero non inferiore al 15% dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto al voto.

- 5.5. Qualora siano state presentate più candidature il Presidente dell'Assemblea sentito l'ufficio di presidenza, previa validazione da parte della Commissione Verifica Poteri della regolarità delle candidature, sottopone a votazione le stesse.
Ogni eventuale lista deve essere reciprocamente collegata ad un candidato Presidente.
L'elezione del Presidente e del Consiglio Regionale di ANCI Calabria può avvenire su lista unica concordata.
Si procede alla votazione per scrutinio segreto, fatto salvo il diritto dell'Assemblea congressuale di procedere con il voto per acclamazione in caso di lista unica concordata.
Qualora siano presentate più liste, viene adottato il sistema proporzionale con etodo d'Hondt con liste bloccate e senza voti di preferenza.
- 5.6. La Commissione Verifica Poteri costituisce l'Ufficio Elettorale.
- 5.7. Ogni congressista avente diritto al voto riceve la scheda necessaria alla votazione, regolarmente vistata dalla Commissione Verifica Poteri.
- 5.8. Il Presidente dell'Assemblea sentito l'ufficio di presidenza ed il Segretario proclama eletto chi ha ricevuto il maggior numero di voti validi.
Dello scrutinio effettuato l'ufficio elettorale dà conto all'Assemblea con apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.
- 5.9. Alle operazioni di scrutinio e di votazione può assistere anche un rappresentante per ogni candidato presidente.

Articolo 6 **Norme finali**

- 7.1. Per quanto non previsto e per ogni contenzioso interpretativo non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto di ANCI Nazionale e a quello di ANCI Calabria.
- 7.2. Presso la segreteria dell'Assemblea sarà disponibile l'elenco dei Comuni soci in regola con i contributi associativi e dichiarati tali e quelli non in regola.

APPENDICE

Entro 3 mesi dallo svolgimento dell'Assemblea Congressuale Regionale e, comunque, non prima di 45 giorni dalla scadenza della durata di mandato si procede alla elezione delle Consulte di cui all'art. 12 dello Statuto Regionale di ANCI Calabria ora vigente.

CONSULTA DEI PICCOLI COMUNI

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di ANCI Calabria la Consulta regionale dei Piccoli Comuni e delle Unioni di Comuni della Calabria viene eletta con propria Assemblea Congressuale e si compone di n. 30 componenti. Essa è convocata dal Presidente di ANCI Calabria su conforme deliberazione del Consiglio Regionale che può adottare apposito regolamento per il funzionamento.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI COMUNALI

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di ANCI Calabria la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni della Calabria viene eletta con propria Assemblea Congressuale ed è composta da 10 a 20 componenti. Essa è convocata dal Presidente di ANCI Calabria su conforme deliberazione del Consiglio Regionale che può adottare apposito regolamento per il funzionamento

COORDINAMENTO REGIONALE DI ANCI GIOVANE

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di ANCI Calabria il Coordinamento Regionale di ANCI Giovani viene eletto con propria Assemblea Congressuale e si compone di norma n. 30 componenti oltre il Coordinatore, salvo diversa determinazione.

Essa è convocata dal Presidente di ANCI Calabria su conforme deliberazione del Consiglio Regionale che può adottare apposito regolamento per il relativo funzionamento e, comunque, in conformità al Regolamento per la Consulta Nazionale di ANCI Giovani Amministratori da intendersi, in mancanza, integralmente richiamato.